



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOGRATO

Via G.G. Morando, 13 – 25030 Lograto (BS) – Tel. 0309973712
e-mail: bsic85900r@istruzione.it – bsic85900r@pec.istruzione.it
- sito internet: www.iclograto.edu.it -
C.F.98129510172 COD.MECC.BSIC85900R COD. UNIVOCO UFDLIU

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 8 del 04/12/2024

Art. 1- NORMATIVA

Il **Regolamento di Disciplina** è stato redatto tenendo conto di:

- DPRn°249 del 24.06.1998 –Regolamento recante lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;
- Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 –*Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*;
- D.M.n°16 del 5.02.2007-*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo*;
- Prot.n°30 del 15.03.2007- *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;
- DPRn°235 del 21.11.2007 –*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse degli studenti della scuola secondaria*
- Legge n.71/2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

Art.2 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- La Scuola è **luogo di formazione** e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La Scuola è **una comunità di dialogo**, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
- La comunità scolastica **interagisce** con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte e fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

- La vita della comunità scolastica **si basa** sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
- Compito preminente della scuola è **educare e formare**, non punire; pertanto le eventuali sanzioni da comminare agli alunni in caso di trasgressione si inseriscono nel più ampio processo formativo. Esse vanno di volta in volta individuate attraverso la mediazione dei docenti in forma riparatrice e responsabilizzante.

Art. 3- DIRITTI DELLO STUDENTE

- Lo studente ha diritto ad una **formazione** culturale di qualità, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- Ogni studente ha diritto al **rispetto** da parte degli adulti e dei compagni, per vivere in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona.
- Ogni studente ha diritto **all'utilizzo di strutture** e materiali in buone condizioni, in un contesto tranquillo, pulito, sicuro e adeguato a tutti gli studenti, anche con disabilità.
- Gli studenti di cittadinanza non italiana hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'**accoglienza** e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto a una **valutazione** trasparente e tempestiva, che permetta di migliorare il proprio rendimento, secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno e che sia volta ad attivare il processo di autovalutazione al fine di individuare punti di forza e di debolezza del processo formativo.
- La scuola, compatibilmente con le risorse disponibili, s'impegna a promuovere condizioni per assicurare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, oltre che per la valorizzazione delle eccellenze attraverso attività integrative curriculari [**recupero, consolidamento, potenziamento**] e/o aggiuntive [laboratori].
- Lo studente ha diritto alla **riservatezza** nel trattamento dei dati personali e sensibili.

Art. 4- DOVERI DELLO STUDENTE

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli **impegni** di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un **comportamento corretto**.
- Gli studenti sono tenuti a **rispettare le regole** riguardanti l'organizzazione della scuola [entrata, uscita, cambio dell'ora, spostamenti all'interno della struttura scolastica o all'esterno durante attività organizzate].
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le **disposizioni organizzative di sicurezza**.
- Gli studenti sono tenuti ad **utilizzare correttamente** le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

- Gli studenti condividono la responsabilità di **rendere accogliente l'ambiente scolastico** e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare un **abbigliamento adeguato** all'ambiente.

Art. 5- DISCIPLINA

Compito principale della attività dei docenti è rafforzare il senso di **responsabilità individuale** dei ragazzi per consolidare corrette linee di comportamento all'interno della comunità scolastica che si prefigge quindi di:

- promuovere la **partecipazione** attiva e responsabile degli studenti e delle studentesse alla vita della scuola;
- favorire una più matura **consapevolezza critica** dei loro diritti, correlata alla scoperta dei doveri che vi sono connessi;
- assicurare la **partecipazione** più viva e globale alle attività di tutte le agenzie educative e formative, che sul territorio intendono realizzare la piena maturità della persona.

Nel rispetto di questi principi sono previste **sanzioni** per gli alunni che ostacolano il regolare andamento della comunità scolastica.

I **provvedimenti disciplinari** hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

“Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione del profitto

Richiami e sanzioni segnalano ogni significativa mancanza relativa a:

- rispetto delle regole
- rispetto degli ambienti e degli strumenti
- rispetto delle persone all'interno e all'esterno della scuola

Art. 6 – MANCANZE DISCIPLINARI

L'istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti (gravi e/o reiterati) che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati negli articoli precedenti; indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri regolativi seguenti:

- Le sanzioni tengono sempre conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio.
- Sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni.
- Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.
- Vanno comminate dopo avere effettuato un'accurata ricostruzione dell'accaduto e dopo aver invitato l'alunno a esporre le proprie ragioni.
- La sanzione è personale, si caratterizza per essere: **tempestiva, temporanea, proporzionata alla mancanza.**
- Nessuna infrazione disciplinare legata al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

● Art. 7 – CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

1. sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (compresa l'esclusione da particolari attività progettate dalla scuola)
2. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni
3. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

1. Procedura per l'irrogazione di sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni

1.1 Ammonizione verbale del Docente

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente.

1.2 Ammonizione scritta del Docente

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul registro elettronico (RE) il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia con tutte le modalità idonee ad assicurarsi che la famiglia ne venga a conoscenza.

1.3 Ammonizione scritta del Docente con o senza allontanamento temporaneo dalla lezione

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul RE il comportamento sanzionato, informa il Coordinatore di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il RE. Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente scolastico (o il suo delegato) può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente a prelevare il proprio figlio da scuola.

1.4 Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico

Su segnalazione del Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico convoca la famiglia.

2 Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

2.1 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

2.2 L'ipotesi di reato

Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estingue l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

2.3 Ambito di applicazione

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite

didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.

Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto.

Procedura

Il Dirigente Scolastico, su segnalazione del Coordinatore di classe, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di **Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori)**, fissando, di norma, la seduta entro 5 giorni scolastici dall'evento.

La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e attività presso enti esterni.

3 Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento superiore a quindici giorni

3.1 Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci indicate nella tabella sanzioni, procede alla convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto.

Per la convocazione del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

Fase dibattimentale

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento con i genitori.

L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e dei suoi genitori), purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è **valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto**.

La fase deliberativa

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

Ai fini della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

Attività alternativa all'allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica.

Tale attività è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.

Impugnazioni o reclami

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti individuati in seno al Collegio dei docenti ed eletti dal Consiglio di istituto, di cui uno svolge le funzioni di segretario, da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente dei genitori, che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità si procederà ad elezioni suppletive.

In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto da membri supplenti così individuati: docenti e genitore presenti nella Giunta Esecutiva.

TABELLA SANZIONI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A. Non osservanza delle disposizioni organizzative		
1. Frequenza non regolare ritardi sistemati-assenze non giustificate	1.1 richiamo verbale 1.2 comunicazione telefonica alla famiglia 1.3 convocazione dei genitori	Docente Docente Coordinatore del CdC

2 Inadempienza dell'obbligo scolastico	2.1 comunicazione scritta alla famiglia e alla polizia locale	Coordinatore del CdC/Segreteria/DS
3 Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	3.1. richiamo verbale e confisca immediata del materiale 3.2. nota sul RE 3.3. convocazione dei genitori 3.4. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Docente Docente Coordinatore/DS DS
4 Uso di sigarette/sigarette elettroniche/ sostanze stupefacenti	4.1. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e sanzione amministrativa 4.2. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Ds CdC allargato
5 Usare il cellulare e qualsiasi altro strumento di comunicazione o che consenta di effettuare connessioni internet, foto, registrazioni audio/video, durante l'orario scolastico, compreso l'intervallo. <u>Cyberbullismo</u> 1. Stalking (art. 612-bis c.p.) ingiuria (art. 594 c.p.) diffamazione (art. 595 c.p.) minaccia (art. 612 c.p.) trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy)	5.1 presa in custodia immediata del cellulare e consegna in segreteria (o nei vari plessi, muniti di cassaforte e in questo caso ci si rivolgerà al referente di plesso) dove i genitori potranno richiederlo. 5.2 nota sul RE 5.3 convocazione dei genitori 5.4 se usato in modo lesivo della dignità personale, ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ed eventuale sospensione. 5.5 provvedimento disciplinare deciso dal Consiglio di istituto- Denuncia al garante della privacy 5.6 ammonimento da parte del questore	Docente Docente Coordinatore CdC Ds CdC allargato Ds Ds

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
-----------------------	----------	-------------------

B. Mancanze nell'assolvimento degli obblighi scolastici		
1.1 Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non eseguire i compiti assegnati (in genere al terzo richiamo) non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni e rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche, impedendone il regolare svolgimento	1.1 .richiamo verbale 1.2 nota sul RE 1.3 comunicazione telefonica alla famiglia 1.4 convocazione dei genitori 1.4. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Docente Docente Coordinatore del CdC Coordinatore del CdC Ds
2.Rifiuto ad eseguire il lavoro assegnato e a collaborare	2.1 richiamo verbale 2.2 comunicazione telefonica alla famiglia e sul RE 2.3 convocazione dei genitori 2.4 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Docente Docente Coordinatore del CdC Ds
3.Mancato rispetto dei termini di consegna di verifiche firmate, comunicazioni, autorizzazioni.	1.1 richiamo verbale 1.2 comunicazione telefonica alla famiglia e sul RE 1.3 convocazione dei genitori 1.4 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Docente Docente Coordinatore del CdC DS
4. Falsificare le firme su verifiche o note/appunti degli insegnanti	4.1 richiamo verbale 4.2 comunicazione telefonica alla famiglia e sul RE 4.3 convocazione dei genitori 4.4. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Docente Docente Coordinatore del CdC DS

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
-----------------------	----------	-------------------

C. Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale scolastico e dei compagni		
1. Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni	1.1 richiamo verbale e invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi. 1.2 se reiterata, nota sul RE 1.3 convocazione dei genitori 1.4 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico 1.5 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Docente Coordinatore CdC Ds Cdc allargato
2. Comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o dei compagni; atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori verso gli altri	2.1 richiamo verbale 2.2 nota sul RE 2.3 convocazione dei genitori 2.4 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico 2.5 sospensione dalle lezioni fino a 15gg 2.6 sospensione fino al termine dell'anno Scolastico 2.7 esclusione dallo scrutinio finale 2.8 non ammissione all'esame di stato	Docente Docente Coordinatore CdC Ds CdC allargato Cdl Cdl Cdl
3. Danneggiamento e sottrazione degli oggetti altrui	3.1 richiamo verbale 3.2 nota sul RE e riparazione del danno 3.3 convocazione dei genitori e riparazione del danno 3.4 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 3.5 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Docente Docente Coordinatore CdC Ds CdC allargato
4. Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico (parolacce, bestemmie, ingiurie...)	4.1 richiamo verbale 4.2. nota sul RE 4.3 convocazione dei genitori 4.5 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico 4.6 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Docente Coordinatore CdC Ds CdC

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
D.comportamenti non rispettosi del patrimonio della scuola		
1 Mancato rispetto e danneggiamento degli ambienti e delle attrezzature	1.1 richiamo verbale 1.2 nota sul RE 1.3 convocazione dei genitori 1.4 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 1.5 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Docente Coordinatore CdC Ds CdC
2.Sottrazione di materiali della scuola	2.1 richiamo verbale e riparazione del danno 2.2 nota sul RE e riparazione del danno 2.3 convocazione dei genitori e riparazione del danno 2.5 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.6 sospensione dalle lezioni fino a 15 gg e riparazione del danno 2.7 sospensione fino al termine dell'anno scolastico e riparazione del danno	Docente Docente Coordinatore Cdc Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
3 Mancata osservanza delle norme di sicurezza	3.1 richiamo verbale e riparazione del danno 3.2 nota sul RE e riparazione del danno 3.3convocazione dei genitori e riparazione del danno 3.5 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 3.6 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Docente Docente Coordinatore Cdc Dirigente Scolastico Consiglio di classe

BULLISMO E CYBER BULLISMO

Art. 1- PREMESSA

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle. *Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime*, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete.

A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

Art. 2- BULLISMO

Il **BULLISMO** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi;

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Art. 3- CYBERBULLISMO

Il **CYBERBULLISMO** è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell’anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Grooming:** tentativo da parte di una persona malintenzionata o di un pedofilo di avvicinare un minore, conquistandone la fiducia attraverso l’utilizzo della rete Internet.

Art. 4- RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIURn.1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalla L.71/2017.

Art. 5– AZIONI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo con alcune azioni:

- trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità;
- ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.
- Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

La scuola promuove la conoscenza e la diffusione di alcune regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche:

- **netiquette**, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese *étiquette* (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
- **norme di uso corretto** dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);
- sensibilizzazione alla lettura attenta delle **privacy policy**, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;

- costruzione di una propria **web-reputation positiva**;
- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “**vamping**” (il restare svegli la notte navigando in rete);
- regolamentazione dell'utilizzo dei **telefoni cellulari** e di altri dispositivi elettronici a scuola.

Art. 6– RESPONSABILITÀ' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

L'Istituto Comprensivo dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto “face to face”, anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.

Il referente del bullismo e del cyberbullismo:

- promuove, attraverso il lavoro di una apposita Commissione formata dai docenti dei diversi ordini scolastici dell'Istituto, la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo con progetti educativi che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”(SID);
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di “Generazioni Connesse”.

Il collegio dei docenti:

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe o di Interclasse:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I docenti:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli alunni:

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto vieta l'utilizzo di smartphones e affini all'interno dell'Istituto fatte salve le condizioni di utilizzo consentite e condivise;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo

utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

Art. 7– STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a **segnalare al Dirigente Scolastico** i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

• **Ammonimento**

La legge 71 introduce per i minori ultraquattordicenni autori della condotta molesta **l'ammonimento del Questore**. La richiesta di ammonimento potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Pur non prevedendo un'aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, tale strumento rappresenta un deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

• **Segnalazione al garante della privacy**

La legge 71 consente ai minori di chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.). Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo. L'istanza può essere inviata direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge. Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore provvede in merito alla segnalazione. Nei confronti di chi non rispetta le misure disposte dall'Autorità potranno essere applicate le sanzioni previste dal Codice privacy. Per inoltrare le segnalazioni si può utilizzare il modello disponibile su

www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.

Art.8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.